

Studio Legale Guasti  
Notai

FONDATO NEL 1901

FEDERICO GUASTI (1863-1943)  
ALESSANDRO GUASTI (1903-1984)

FEDERICO GUASTI  
FRANCESCO GUASTI  
Notai

FILIPPO TAMBORINI  
GIOVANNI F. VIVIANI  
IDA GIGLIOTTI  
BARBARA CORTESE  
LUCA LAUDATO  
ALICE SCOTTI  
ENNIO MENGHI

GIUSEPPE LEONI  
BIONES FERRARI  
FRANCESCO FRESCHE  
MARCO DE MAGISTRIS  
FEDERICO DE PASQUALE  
FRANCESCO NOCELLA

vdp

Milano, 29 luglio 2014

RACCOMANDATA

Spett.le  
FONDAZIONE ALBERTO e FRANCA  
RIVA  
Via Palestro n. 20  
20121 Milano

Con la presente accompagnano fascicolo completo relativo all'atto n. 37170/11839 di  
Rep. del 10 giugno 2014 a rogito Notaio FRANCESCO GUASTI di Milano, recante modifica statutaria.

Cordiali saluti.

  
p. STUDIO LEGALE GUASTI

VERBALE DI CONSIGLIO  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2014 duemilaquattordici addì 10 dieci del mese di giugno alle ore 9,30 nove e trenta.

In Milano, nel mio studio in Piazza Paolo Ferrari n. 8.

Avanti a me Dott. FRANCESCO GUASTI Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso

ANTONIO RIVA nato a Milano il 5 gennaio 1952, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione di cui infra, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente ed in legale rappresentanza della

"FONDAZIONE ALBERTO e FRANCA RIVA"

con sede in Milano, Via Palestro n. 20, codice fiscale 97660980158, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano al numero d'ordine 1363 della pagina 5907 del Vol. 7.

Detto Signore, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premette

- che con avviso diramato in data 5 giugno 2014 a tutti gli aventi diritto è stata indetta per oggi la riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di cui sopra, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"Modifiche statutarie propedeutiche all'acquisizione della qualifica ONLUS"

Ciò premesso

il Comparente, nell'indicata qualità, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto, presiede la riunione e mi richiede di redigere il verbale; quindi constata che partecipano, di persona o per teleconferenza ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto, tutti i Consiglieri e precisamente sono presenti i Consiglieri Vitalizi in persona di esso Comparente e della Signora Elisabetta Riva ed i Consiglieri Designati Signore Valeria Francesca Riva e Marta Lodigiani ed assiste in teleconferenza il Consigliere Vitalizio Signor Giorgio Riva.

Giustificati i Revisori assenti.

Il Presidente, avendo accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara validamente costituita l'adunanza ed atta a deliberare sulle modifiche statutarie di cui all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto.

Il Presidente presenta al Consiglio le modifiche statutarie che propone di adottare al fine di ottenere la qualifica ONLUS e che attengono principalmente alla modifica della denominazione con l'aggiunta dell'acronimo Onlus e all'inserimento di menzioni obbligatorie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 non già contenute nel vigente statuto e conseguentemente alla modifica degli articoli 1 - 3 - 15 - 16 e 17 del vigente statuto.

Conseguentemente sottopone all'attenzione del Consiglio il nuovo testo di statuto che tiene ferme sede e finalità, che, firmato dal Comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera A.

Il Presidente conclude quindi la propria esposizione sottponendo all'approvazione del Consiglio il seguente testo di


de liberazione

"Il Consiglio,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

d e l i b e r a

1) di modificare l'art. 1 del vigente statuto come segue:



"1.

## DENOMINAZIONE

E' costituita dai Signori Antonio, Elisabetta e Giorgio Giovanni Maria Riva, in memoria dei genitori, una Fondazione a loro intestata denominata: "FONDAZIONE ALBERTO E FRANCA RIVA - ONLUS".

E' fatto obbligo dell'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

2) di modificare l'ultimo comma dell'art. 3 del vigente statuto come segue:

"La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione Onlus e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali."

Invariato nel resto il testo dell'articolo.

3) di modificare il quarto comma dell'art. 15 del vigente statuto come segue:

"E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura."

Invariato nel resto il testo dell'articolo.

4) di modificare l'ultimo comma dell'art. 16 del vigente statuto come segue:

"In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità analoghi a quelli della Fondazione, scelto dal Consiglio medesimo col voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri in carica tra i quali i tre quarti dei Consiglieri Vitalizi, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge."

Invariato nel resto il testo dell'articolo.

5) di modificare l'art. 17 del vigente statuto come segue:

"17.

## NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni e di Onlus."

6) Di dare mandato al Presidente perché abbia ad espletare la procedura per l'iscrizione delle modifiche statutarie al Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura ed ottenere l'iscrizione presso l'Agenzia Regionale delle Entrate della qualifica di ONLUS.

7) Di dare mandato al Presidente per accettare ed introdurre nella delibera come sopra assunta e nell'allegato statuto, le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che fossero richieste dalle autorità tutorie ai fini dell'iscrizione e pubblicazione a sensi di legge."

Esaurita l'esposizione del Presidente e nessuno domandando la parola, mette in votazione il testo di deliberazione surriportato che risulta approvato all'unanimità e pertanto con la maggioranza richiesta ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 9,40 nove e quaranta.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane al Comparente che,

approvandolo e confermandolo, lo firma con me Notaio in fine ed a margine dell'altro foglio alle ore 9,40 nove e quaranta; omessa la lettura dell'allegato per espressa volontà del Comparente.

Consta di due fogli scritti per quattro intere facciate e parte della quinta da persone di mia fiducia.

- f) Antonio Riva
- f) Francesco Guasti

\* \* \* \* \*

ALLEGATO A AL N. 37170 DI REP.

N. 11839 PROGR.

### STATUTO

1.

#### DENOMINAZIONE

E' costituita dai Signori Antonio, Elisabetta e Giorgio Giovanni Maria Riva, in memoria dei genitori, una Fondazione a loro intestata denominata:

"FONDAZIONE ALBERTO E FRANCA RIVA - ONLUS".

E' fatto obbligo dell'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

2.

#### SEDE

La Fondazione ha sede in Milano, inizialmente all'indirizzo determinato in atto costitutivo e poi determinato, in caso di modifica, dal Consiglio di Amministrazione. Il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale nell'ambito della Provincia di Milano avrà effetto verso i terzi solo a decorrere dall'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso Prefettura di Milano alla quale andrà trasmesso estratto autentico della relativa delibera.

3.

#### SCOPO

La Fondazione è costituita al fine esclusivo di attuare beneficenza per la realizzazione diretta ed indiretta di progetti di utilità sociale in tutti gli ambiti che possano contribuire a migliorare le condizioni dell'essere umano e dell'ambiente nel quale vive.

I progetti di utilità sociale che la Fondazione si prefigge di realizzare attengono ai settori della sanità, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, all'istruzione e formazione dell'individuo, alla tutela dei diritti civili ed alla realizzazione di infrastrutture, impianti e servizi, ingegneristici ed agrari, al servizio di collettività meno abbienti, nonché alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale, inerente alle gravi patologie, svolta direttamente o in collaborazione con università, enti di ricerca o altre fondazioni ai sensi e nelle modalità di cui al D.P.R. 135/03.

In particolare per beneficenza si intende la concessione di erogazioni diretta ed indiretta in denaro, ovvero di beni e/o servizi, con utilizzo dei mezzi economici nonché di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte anche con modalità innovative; si precisa che la beneficenza indiretta è svolta a favore di progetti gestiti da enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1 - lettera a) - dell'art 10 del D.Lgs. 460/97 per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione Onlus e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. Non è con-



sentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

4.

PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espresa, per legge o per delibera del Consiglio Direttivo;
- c) dai proventi delle proprie iniziative annesse o accessorie che il Consiglio Direttivo abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:

- a) della dotazione di gestione iniziale, a tale scopo destinata quale risulta dall'atto costitutivo, e dei redditi della stessa;
- b) dei redditi del patrimonio e dei proventi della propria attività;
- c) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo;
- d) delle somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio stesso per delibera del Consiglio Direttivo.

5.

ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio Direttivo;
- b. il Presidente;
- c. il Segretario Generale;
- d. il Tesoriere;
- e. l'Organo di Revisione;
- f. il Comitato Scientifico.

6.

CONSIGLIO DIRETTIVO

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a ventuno membri.

Il Consiglio è composto da Consiglieri Vitalizi che restano in carica a vita e da Consiglieri Designati che restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati.

I primi Consiglieri Vitalizi di diritto sono i Fondatori ed i primi Consiglieri Designati sono quelli nominati dai Fondatori in atto costitutivo.

Successivamente il Consiglio provvede alla propria rigenerazione mediante cooptazione dei Consiglieri a qualsiasi titolo cessati o di nuovi membri fino al numero massimo di Consiglieri suindicato.

La composizione del Consiglio Direttivo tra Consiglieri Vitalizi e Consiglieri Designati è variabile ed è stabilita di volta in volta dal Consiglio medesimo secondo le norme di seguito indicate.

Per la cooptazione di un Consigliere Designato occorre il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

Per la cooptazione di un Consigliere Vitalizio occorre il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica che comprenda il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri Vitalizi. Con le medesime maggioranze il Consiglio può attribuire la qualifica di Consigliere Vitalizio ad uno o più dei Consiglieri Designati.

Nei casi di grave inadempimento agli obblighi nascenti dalla carica o di attività pregiudizievole alla Fondazione, il Consiglio può deliberare la revoca:

- di un Consigliere Designato col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri che ricomprenda il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri Vitalizi;
- di un Consigliere Vitalizio col voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi membri che ricomprenda il voto favorevole di tutti gli altri Consiglieri Vitalizi.

In caso di cessazione di un consigliere, si provvede alla sostituzione del cessato secondo la categoria di appartenenza.

7.

#### COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

- a - stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti di beneficenza da attuare, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- b - approva entro il mese di aprile il bilancio consuntivo ed entro il mese di novembre quello preventivo;
- c - stabilisce se l'Organo di Revisione sia monocratico o collegiale e nomina il Comitato cui compete la nomina dell'Organo di revisione stesso;
- d - può nominare anche fuori dei propri membri, un Segretario ed un Tesoriere determinandone le funzioni e - se estranei al Consiglio - l'eventuale retribuzione nei limiti di legge; può nominare un Comitato Scientifico, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- e - delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- f - amministra il patrimonio della Fondazione;
- g - adotta e modifica il regolamento della Fondazione;
- h - delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge.

Il Consiglio può delegare parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, anche riuniti in comitati.

Il Consiglio può conferire ad uno o più dei suoi membri la facoltà di subdelega; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti le cui relative retribuzioni dovranno essere determinate dal Consiglio a condizioni di mercato e comunque in ogni caso nel rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili.

8.

#### RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento dell'adunanza, spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione per posta elettronica o fax o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima per posta elettronica o fax.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide quando intervenga, anche per teleconferenza, la maggioranza dei Consiglieri in carica ed il Revisore.

Le adunanze totalitarie del Consiglio sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano, anche per teleconferenza, tutti i Consiglieri in carica ed il Revisore, ovvero, previa acquisizione del consenso via fax o mail degli aventi diritto impossibilitati a parteciparvi i quali dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli



argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando siano presenti - anche per teleconferenza - la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a voto palese e a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per deliberare i contributi di beneficenza occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica tra i quali il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri Vitalizi.

Per deliberare modifiche degli articoli dello statuto che attengono alle prerogative riservate ai Consiglieri Vitalizi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei consiglieri in carica tra i quali il voto unanime dei Consiglieri Vitalizi.

Per deliberare tutte le altre modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la nomina dei liquidatori, occorre il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei consiglieri in carica tra i quali il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri Vitalizi.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente della riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, ovvero in mancanza da persona designata dal Consiglio stesso.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione se nominato e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

9.

#### PRESIDENZA

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei propri membri e col voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri Vitalizi.

Il Presidente dura in carica tre esercizi.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti, ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

10.

#### SEGRETARIO

Il Segretario - se nominato - cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria della Fondazione, ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in

via generale o di volta in volta.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio e li sottoscrive con il Presidente delle riunioni.

11.

#### TESORIERE

Il Tesoriere - se nominato - riferisce annualmente al Consiglio sulla gestione economica della Fondazione e compila la bozza del rendiconto al 31 dicembre di ogni anno da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

12

#### ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'Organo di Revisione sono nominati tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali da un Comitato composto di tre membri, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'Organo di Revisione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Revisione è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

L'Organo di Revisione assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.

13.

#### IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio può nominare un Comitato Scientifico con funzioni consultive per il Consiglio Direttivo, in particolare il Comitato sottopone al Consiglio le candidature dei progetti ed iniziative meritevoli di contributi di beneficenza da parte della Fondazione.

Il Comitato Scientifico, inoltre :

- esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
- esprime, se richiesto, il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione.

Partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico uno dei consiglieri della Fondazione con funzione di segretario della riunione.

Il Comitato è convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

Il Comitato Scientifico inoltre può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

14.

#### GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono gratuite - salvo eventuale rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salvo l'eventuale retribuzione per il Segretario ed il Tesoriere se estranei al Consiglio, il tutto nei limiti e nel pieno rispetto del divieto di distribuzione anche indiretta di utili.

15.

#### ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di approvare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione che illustri

l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e acantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

## 16.

### SCIOGLIMENTO

Nel caso lo scopo della Fondazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia diventato impossibile o di scarsa utilità, ovvero se il patrimonio divenga insufficiente ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste dagli articoli 27 e 28 C.C., la Fondazione si estingue.

In ogni caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori a sensi del precedente art. 8.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità analoghi a quelli della Fondazione, scelto dal Consiglio medesimo col voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri in carica tra i quali i tre quarti dei Consiglieri Vitalizi, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## 17.

### NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni e di Onlus.

- f) Antonio Riva
- f) Francesco Guasti

Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano 1 in data 12 giugno 2014

al n. 15081 Serie 1T - con euro 356,00 di cui euro 156,00 per imposta di bollo.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ATTI.

**In carta libera per gli usi consentiti**

MILANO,

12 GIU. 2014

